pedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 19 dicembre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

er gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria ello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, alleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie i tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio serzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, apoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi iterruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati i voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DEL 19 DICEMBRE 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1968 (dalla serie 1ª/1968 alla serie 31ª/1968), emessi in base al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e al decreto Ministeriale 27 febbraio 1958, ai quali sono stati assegnati premi nella prima estrazione eseguita il 1° dicembre 1959.

(6486)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito redimibile 5 % - 1936. - Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella ventiduesima estrazione, eseguita il 12 dicembre 1959. - Parte seconda: Serie sorteggiate nella 18ª, 19ª, 20ª e 21ª estrazione. - Parte terza: Gruppi sorteggiati nelle precedenti estrazioni a norma del regio decreto 24 novembre 1938, n. 1782.

(5767)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Quartieri Giardino Accursio s. p. a., in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Cotonificio di Mogliano, società per azioni, in Mogliano Veneto:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1959. — **Società per azioni Ditta E. Borga, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1959. — **Ditta tessitura Fumagalli, società per azioni, in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1959. — **Ditta Rivolta Carmignani e C., società per azioni, in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1959. — **Siccet - Arch. E. Monti - Cantieri - Società industriale commerciale lavorazioni del legno, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1959. — **Calce cementi Vignola, società per azioni, in Savignano sul Panaro (Mo):** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1959. — **ZE.DA.PA., società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1959 — **Villa Gemma, casa di cura, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1959. — **Acciaierie riunite, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1959. — **« ISVEIMER » - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1959. — **Conjugi Eger, società per azioni, in Mussolente:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1959 — **Torciture Grezzago, società per azioni, in Milano,** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1959 — **S.E.I.T. Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emesse nel 1952 sorteggiate il 30 ottobre 1959. — **S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emesse nel 1954 sorteggiate il 30 ottobre 1959 — **Società per azioni Cotonificio Pietro Bellora, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1959. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1959. — **Lesa costruzioni elettromeccaniche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1959. — **Società immobiliare Fausta, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1959 — **Società per azioni Giuseppe Garolla, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1959. — **Società italiana Ico, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1959. — **Fonderie acciaierie milanesi Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1959. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1959. — **Birra Peroni Meridionale, società per azioni:** Errata-corrige. — **Società generale elettrica della Sicilia, in Palermo:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 1959, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on. dott. prof. Giovanni Battista SCAGLIA, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Pubblica istruzione.

Con lo stesso decreto l'on. Maria BADALONI, deputato al Parlamento, è stata nominata Sottosegretario di Stato per la Pubblica istruzione.

(6850)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1959, n. **1070.**

Nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Non sono soggette all'imposta generale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e modificazioni successive, le entrate conseguite in dipendenza delle vendite di materie, merci e prodotti effettuate in locali di vendita al pubblico muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente, comprese le vendite e le somministrazioni nei pubblici esercizi.

Non sono altresì soggette alla detta imposta le vendite effettuate, nei confronti di privati consumatori, da laboratori artigiani, spacci o banchi di vendita nei mercati, spacci cooperativi, militari, aziendali, di fabbrica, anche se non muniti di licenza di vendita al pubblico, nonchè le somministrazioni in spacci e mense aziendali e di fabbrica e quelle dei circoli ricreativi che assolvevano l'imposta generale sull'entrata in base al numero dei soci.

Per le somministrazioni effettuate nei pubblici esercizi classificati di lusso e di prima categoria l'imposta si corrisponde nei modi previsti dal secondo comma del-

'articolo 5 della presente legge, con le aliquote rispettivamente del 3 per cento e del 2 per cento e le addizionali stabilite dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359.

Sono soggette all'imposta generale sull'entrata le vendite effettuate in locali di vendita al pubblico ed in pubblici esercizi, ovvero ambulantemente, nonchè quelle effettuate negli altri esercizi indicati nel secondo comma del presente articolo, nei confronti di commercianti che acquistano per la rivendita e di industriali che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti. Per le dette vendite gli acquirenti debbono, sotto la loro esclusiva responsabilità, richiedere al venditore il rilascio di fattura od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta a cura del venditore stesso nei modi normali e nella misura propria di ciascun prodotto.

Art. 2.

Per le vendite di materie, merci e prodotti, eccettuate quelle di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della presente legge, la aliquota propria di imposta sull'entrata dovuta sulle materie, merci e prodotti venduti, è maggiorata di trenta centesimi. Per le vendite di materie, merci e prodotti, soggetti all'imposta generale sull'entrata in base ad aliquota inferiore all'uno per cento, la maggiorazione è stabilita nella misura di dieci centesimi.

Le stesse maggiorazioni si applicano per la importazione, da chiunque effettuata, delle materie, merci e prodotti sopra indicati.

Art. 3.

Per i passaggi di materie, merci e prodotti, effettuati da fabbricanti e produttori, ancorchè a carattere artigianale, ai negozi di vendita al pubblico, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 3, ultimo comma, del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota della imposta dovuta a norma delle dette disposizioni è soggetta alle maggiorazioni previste dall'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

La maggiorazione d'imposta di cui all'art. 2 della presente legge non si applica per le somministrazioni di acqua, gas ed energia elettrica al consumatore.

Per le vendite di materie, merci e prodotti soggetti, a norma delle disposizioni in vigore, all'imposta generale sull'entrata in base ad aliquote condensate non comprensive dell'imposta dovuta per le vendite al minuto, tali aliquote sono maggiorate di trenta centesimi.

Per gli atti economici concernenti il commercio dei libri usati, esclusi quelli antichi, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura del due per cento, e si corrisponde in occasione dell'acquisto da parte del rivenditore al dettaglio, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base a documento da lui stesso emesso.

Per i libri usati giacenti presso i rivenditori al dettaglio, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'uno per cento, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro, in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle dette merci giacenti e la indicazione globale del prezzo di acquisto.

La presentazione della dichiarazione ed il pagamento dell'imposta devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 5.

Per le entrate conseguite dalle categorie economiche sottoelencate, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'uno per cento:

a) professionisti;

b) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;

c) spedizionieri, agenti e mediatori marittimi, agenzie di città delle ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco, carrettieri, mulattieri, barrocciai, vetturini e barcari;

d) alberghi, locande, pensioni, campeggi turistici, limitatamente all'attività ospitaliera. Per gli alberghi classificati di lusso è dovuta inoltre l'addizionale del due per cento prevista dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359;

e) sale da bigliardo e da giuoco, ancorchè annesse a pubblici esercizi, stabilimenti balneari;

f) esercenti prestazioni al dettaglio, anche ambulantemente, i cui redditi siano classificati o classificabili agli effetti della imposta mobiliare in categoria *B*. Per i barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso restano in vigore l'aliquota e l'addizionale stabilite dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359;

g) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;

h) stazioni di monta del bestiame.

Ai contribuenti delle categorie sopraindicate è data facoltà di corrispondere l'imposta dovuta sulle entrate conseguite in dipendenza della loro attività, alternativamente, in abbonamento in base a canoni annui ragguagliati al volume degli affari, ovvero, annualmente, con versamento in modo virtuale all'Ufficio del registro.

Ai fini del pagamento annuale dell'imposta, i contribuenti, entro i dieci giorni successivi alla fine di ciascun anno, presenteranno o spediranno al competente Ufficio del registro apposita denuncia delle entrate conseguite, versando, nel medesimo termine, il tributo dovuto sul conto corrente postale dell'Ufficio stesso. Gli estremi del versamento saranno annotati sulla denuncia.

A tale effetto, i contribuenti che intendano avvalersi del sistema del versamento a periodi annuali posticipati, sono tenuti a presentare al competente Ufficio del registro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione, obbligandosi a seguire il sistema prescelto per tutto l'anno solare in corso e per i successivi.

I contribuenti i quali intendano rinunciare al sistema di pagamento come sopra prescelto, debbono far pervenire all'Ufficio del registro apposita dichiarazione entro il 30 novembre; detta dichiarazione esplicherà i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio successivo.

Art. 6.

Non sono soggette all'imposta prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le

entrate conseguite in dipendenza di prestazioni al dettaglio effettuate, anche ambulantemente, da esercenti arti e mestieri i cui redditi siano classificati o classificabili agli effetti dell'imposta mobiliare in categoria C/1.

Agli effetti del comma precedente e della lettera f) dell'art. 5 della presente legge non costituiscono in ogni caso prestazioni al dettaglio le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci e prodotti effettuate nei confronti di esercenti attività similari o che formano oggetto di fabbricazione o di commercio da parte del richiedente la prestazione. In tal caso l'imposta è dovuta in base alla fattura di lavorazione con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 7.

Il contribuente che, avendo scelto di corrispondere l'imposta mediante la denunzia annuale prevista dall'art. 5 della presente legge, omette di presentare nei termini la denuncia stessa, incorre nella pena pecuniaria da lire mille a lire diecimila.

Indipendentemente da detta sanzione, per il mancato pagamento dell'imposta, totale o parziale, è dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta evasa.

Art. 8.

Per l'applicazione della presente legge restano ferme, in quanto con essa compatibili, tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

Art. 9.

La presente legge ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli GONELLA

LEGGE 15 dicembre 1959, n 1071.

Abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica e adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abolita l'imposta fissa di bollo, prevista, per le bollette di misura e pesa pubblica, dall'art. 28 della tariffa allegato A, annessa al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Art. 2.

L'imposta fissa di bollo, prevista nella misura di lire 5 per gli atti e i documenti indicati nella tariffa allegato A, annessa al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 10.

Restano immutate le vigenti aliquote di imposta per gli assegni bancari e per i libri di contabilità previste rispettivamente dall'art. 8, n. 1 e dall'art. 33 n. 4 dell'anzidetta tariffa.

I limiti massimi dell'imposta di bollo, previsti per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili dall'art. 19, lettera b) e n. 2 e dall'art. 21 lettera a) della tariffa anzidetta, sono stabiliti in lire 50.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1959, n. 1072.

Ripartizione degli utili della lotteria « Merano » svoltasi a Merano il 27 settembre 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, e 10 maggio 1956, n. 550;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della lotteria « Merano », svoltasi a Merano il 27 settembre 1959, sono devoluti ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1.	Azienda autonoma di soggiorno e cura - Merano (Bolzano)	35,05 %
2.	Croce Rossa Italiana - Roma	3,84 %
3.	Comitato « Pro Ossario monumentale dei Caduti per l'Indipendenza Nazionale » - Chieti	2,31 %
4.	Federazione Italiana Volontari della Libertà - Roma	3,07 %
5.	Associazione Nazionale ex Internati - Roma	3,07 %
6.	Federazione Italiana contro la Tubercolosi - Roma	2,31 %
7.	Ente assistenza ai cancerosi poveri - Roma	2,31 %
8.	Opera Cenacolo Francescano - Reggio Emilia	1,54 %
9.	Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra - Firenze	3,07 %

10.	Centro Cattolico di Studi Sociali - Firenze (per la « Casa Alpina » di Gressoney Saint Jean)	2,31 %
11.	Santuario Francescano del Presepio - Greccio (Rieti)	0,77 %
12.	Villaggio Turistico Assistenziale per Lavoratori - Bardineto (Savona)	2,31 %
13.	Ospizio « Bianculli » - Acerra (Napoli)	1,54 %
14.	Opera Pia « Ospizio di Napoli » - Napoli	1,54 %
15.	Asilo Infantile Comunale Serrastretta (Catanzaro)	0,77 %
16.	Dopolavoro dei Ministeri Finanziari - Roma	3,81 %
17.	Fondazione perpetua Opere Antoniane dell'Ordine dei Frati Minori per Opere di Culto e di Assistenza Cristiana - Roma	3,07 %
18.	Villaggio di Ragazzi « San Flaviano » - Ascoli Piceno	1,54 %
19.	Opera Pia « Viviani » - Urbino	1,54 %
20.	Centro Studi Alto Adige - Bolzano	1,54 %
21.	Congregazione Suore Domenicane, Piccola Casa Divina Provvidenza - Fontanegli (Genova)	1,54 %
22.	Seminario Regionale - Chieti	1,54 %
23.	Opera Pia « Cardinale Ernesto Ruffini » - Palermo	2,31 %
24.	A.S.C.I. - Esploratori d'Italia (per il Commissariato regionale ligure) - Genova	1,54 %
25.	Ospedale della Beata Vergine della Misericordia - Verrucchio (Forlì)	1,54 %
26.	Convitto Maschile - Ortisei (Bolzano)	0,77 %
27.	Unione Italiana dei Ciechi - Roma	2,31 %
28.	Associazione Nazionale dei Finanzieri in congedo - Roma	1,15 %
29.	Associazione per Lavoratrici « Armida Barelli » - Napoli	1,54 %
30.	Congregazione Pie Figlie della Sacra Famiglia - Mese (Sondrio)	0,77 %
31.	Colonia Marina Santa Maria Goretti - Anzio (Roma)	2,66 %
32.	Piccola Casa Figli del Divin Padre - Roma	1,54 %
33.	Associazione Nazionale Mutilati Civili - Roma	2,31 %
34.	Asilo Infantile - Terzo d'Acqui (Alessandria)	0,38 %
35.	Asilo Infantile - Silvano d'Orba (Alessandria	0,38 %
36.	Scuola Materna « Pietrine » - Novi Ligure (Alessandria)	0,38 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1959, n. **1073.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Montetassi del comune di Montegrimano (Pesaro e Urbino), con quella di Santa Maria Assunta, in località Savignano di detta frazione.

N. 1073. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montefeltro in data 1° febbraio 1959, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Montetassi del comune di Montegrimano (Pesaro e Urbino), con quella di Santa Maria Assunta, in località Savignano di detta frazione.

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1959, n. **1074.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Montealtavellio di Mercatino Conca, con la parrocchia di San Nicolò, in Valle di Teva di Montecerignone (Pesaro e Urbino).

N. 1074. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montefeltro in data 1° febbraio 1959, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Montealtavellio di Mercatino Conca, con la parrocchia di San Nicolò, in Valle di Teva di Montecerignone (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1959, n. **1075.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo di Forquini, con quella di San Martino di Pallino, entrambe nel comune di Urbino (Pesaro e Urbino).

N. 1075. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 10 aprile 1959, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo di Forquini, con quella di San Martino di Pallino, entrambe nel comune di Urbino (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 124 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1959, n. 1076.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Biagio in Tausano, con quella di San Martino in Pietramaura, entrambe nel comune di San Leo (Pesaro e Urbino).

N. 1076. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montefeltro in data 1° febbraio 1959, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Biagio in Tausano, con quella di San Martino in Pietramaura, entrambe nel comune di San Leo (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 123 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1959.

Norme di esecuzione della legge 14 aprile 1957, n. 251, sulla redazione a macchina di atti pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 251, concernente la redazione a macchina di atti pubblici;

Sentiti il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

I nastri dattilografici da usarsi per la stesura a macchina degli atti pubblici di cui all'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, debbono rispondere ai requisiti tecnici indicati nella tabella allegata al presente decreto ed essere posti in commercio in involucri sui quali siano indicati il nome e la località della ditta produttrice nonchè la specificazione che il contenuto è costituito da nastri dattilografici ad inchiostrazione indelebile fabbricati a norma del presente decreto. L'indicazione « nastro indelebile » dovrà figurare anche sulle parti terminali dei nastri.

Art. 2.

Le copie conformi totali o parziali degli atti e documenti di cui all'art. 2 della citata legge 14 aprile 1957, n. 251, possono essere ottenute con i seguenti procedimenti meccanici o fotografici:

1) a microfilm (micro-riproduttori);

2) eliocianografici od eliografici;

3) di riproduzione a stampa con apparecchi « Offset »;

4) con duplicatori ad inchiostro o ad alcool

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1959

SEGNI

TABELLA

Determinazione delle caratteristiche dei nastri dattilografici ad inchiostrazione indelebile ammessi per la stesura a macchina degli atti pubblici di cui all'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251.

I nastri dattilografici da usarsi per la stesura a macchina degli atti pubblici indicati nell'art. 1 della legge 14 aprile 1957 n 251, debbono essere imbevuti di inchiostro nero fisso, con il quale sia possibile ottenere una scrittura nitida ed uniforme che deve permanere leggibile, fino all'evidente abrasione della carta, anche dopo che sia stata sottoposta alle seguenti prove eseguite sullo stesso campione:

1. — *Lavaggio con acqua distillata*
Dopo aver fatto cadere alcune cmc di acqua distillata sulla scrittura e dopo averla fatta ripetutamente asciugare completamente, non si deve osservare alcuna sbavatura della scrittura stessa, nè alcun alone apprezzabile

2 — *Lavaggio con acqua ossigenata a 24 volumi*
Dopo aver passato sullo scritto per almeno venti volte un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di acqua ossigenata a 24 volumi, non si deve osservare alcuna traccia apprezzabile di scolorimento o di sbavatura o di alone

3 — *Lavaggio con soluzione di permanganato potassico al* 3 %
Dopo aver applicato per almeno cinque minuti sulla scrittura una soluzione, di recente preparata, di permanganato potassico al 3 % e dopo l'asciugamento, avendo ripetuto l'operazione per almeno altre due volte e aver provveduto a far scomparire la macchia di permanganato con una soluzione di idrosolfito sodico, non si deve osservare alcun apprezzabile scolorimento.

4. — *Lavaggio con una soluzione all'uno per mille di carbonato sodico cristallizzato*
Dopo aver lavato la scrittura con la soluzione, applicata per almeno un minuto e dopo l'asciugamento, ripetendo la operazione per almeno altre nove volte, non si deve osservare alterazione apprezzabile della scrittura stessa, il colore nero potrà tutt'al più assumere tonalità grigiastra.

5. — *Lavaggio con soluzione di acido cloridrico al* 3 %
Eseguita l'operazione come al numero 4 per almeno venti volte di seguito, la scrittura non deve mostrare alterazione apprezzabile, il colore nero può, tuttavia, assumere tonalità grigiastra, e ammessa qualche leggera sbavatura e un lievissimo alone intorno alle lettere battute

6. — *Lavaggio con soluzione di acido ossalico al* 3 %
Dopo aver eseguito l'operazione come al numero 4, non si deve osservare alterazione apprezzabile della scrittura, il colore nero potrà tutt'al più assumere tonalità grigiastra

7 — *Trattamento con scolorina al permanganato-bisolfito*
Dopo aver trattato lo scritto per almeno tre minuti con scolorina al permanganato-bisolfito, e dopo l'asciugamento, avendo ripetuto il trattamento per almeno altre due volte sullo stesso punto, non deve osservarsi alterazione apprezzabile della scrittura, salvo evidenti segni di abrasione della carta

8 — *Trattamento con solventi organici* (*acetone, cloroformio, xilolo, benzolo*)
Dopo aver passato sullo scritto per almeno venti volte un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto rispettivamente di acetone, cloroformio, xilolo o benzolo, lo scritto deve rimanere ben leggibile pur osservandosi la scomparsa evidente di un alone

9 — *Immersione in acqua distillata per almeno trenta minuti*
La scrittura deve rimanere inalterata.

10 — *Esposizione alla luce diretta solare per almeno venti giorni e successivamente ai raggi ultravioletti per almeno quarantotto ore*
Non si devono osservare alterazioni apprezzabili della scrittura, salvo una leggera decolorazione, resa evidente all'ingiallimento della carta.

11 — *Prova di cancellatura con ogni tipo di gomma*
La scrittura, anche se già sottoposta ai trattamenti sopra specificati, deve risultare incancellabile fino a che appaiono evidenti segni di abrasione nella carta

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SEGNI

(6815)

ORDINANZA MINISTERIALE 4 dicembre 1959.

Ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 5 riguardante le provenienze marittime ed aeree dall'Iran.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale con la quale viene dichiarata Teheran (Iran) infetta da vaiuolo;

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale di sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636;

Visto il Regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze marittime ed aeree dall'Iran sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il vaiuolo.

Art. 2.

Gli Uffici sanitari di porto ed aeroporto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1959

Il Ministro: GIARDINA

(6827)

ORDINANZA MINISTERIALE 4 dicembre 1959.

Ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 6 riguardante le provenienze marittime ed aeree dalla Somalia britannica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale con la quale viene dichiarata Hargeisa (Somalia britannica) infetta da vaiuolo;

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale di sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636;

Visto il Regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze marittime ed aeree dalla Somalia britannica sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il vaiuolo.

Art. 2.

Gli Uffici sanitari di porto ed aeroporto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1959

Il Ministro: GIARDINA

(6828)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Bella (Potenza), di complessivi ettari 145 84.04, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3283 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 - supplemento ordinario n 5), nei confronti della ditta PASTORELLI Emilia vedova RUFFO, quale legale rappresentante della minore RUFFO Maria Lucia fu Gioacchino, e trasferiti all Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 6 282 820 (lire seimilioniduecentottantaduemilaottocentoventi), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge numero 156, decorrono dal 16 agosto 1953

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 47, particella 10, reddito dominicale L. 1562,10.

Corrige

Foglio 47, particella 10, reddito dominicale L. 1572,10.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6740)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Con decreto 12 dicembre 1959, n. 170, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dei terreni riportati al catasto del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) al foglio 84, particelle 13 e 14, al foglio 85, particelle 19 (parte) e 20 (parte), al foglio 88, particelle 16 (parte), 17 (parte), 20, 21, 23 e 24, per una superficie complessiva di Ha 2 20.00.

(6776)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 289

Corso dei cambi del 18 dicembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	652,21	652,10	652,50	652,12	652,20	652,11	652,25	652,20	652,12	652,25
Fr Sv.	143,76	143,74	143,775	143,78	143,72	143,77	143,75	143,78	143,79	143,75
Kr D.	89,93	89,91	89,95	89,93	89,95	89,97	89,925	89,95	89,93	89,93
Kr N.	86,86	86,84	86,87	86,87	86,80	86,86	86,865	86,90	86,86	86,85
Kr Sv.	119,82	119,82	119,82	119,835	119,80	119,82	119,84	119,85	119,83	119,83
Fol	164,53	164,58	164,58	164,565	164,55	164,56	164,55	164,55	164,54	164,55
Fr. B.	12,40	12,4075	12,405	12,40625	12,405	12,41	12,4015	12,42	12,40	12,4075
Fr. Fr.	126,46	126,47	126,48	126,455	126,40	126,47	126,46	126,50	126,47	126,47
Lst.	1737,16	1737,35	1737,40	1737,125	1737 —	1737,05	1737,25	1737 —	1736,95	1737,25
Dm. occ.	148,78	148,77	148,775	148,785	148,76	148,78	148,78	148,80	148,78	148,78
Scell. Austr.	23,92	23,92	23,92	23,915	23,95	23,92	23,9175	23,93	23,92	23,925

Media dei titoli del 18 dicembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	73,725
Id 3,50 % 1902	72,40
Id 5 % 1935	105,775
Redimibile 3,50 % 1934	97,35
Id 3,50 % (Ricostruzione)	86,05
Id 5 % (Ricostruzione)	100,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id 5 % 1936	101,55
Id 5 % (Città di Trieste)	98,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,40

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,30
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,375
B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	652,187
1 Franco svizzero	143,765
1 Corona danese	89,927
1 Corona norvegese	86,867
1 Corona svedese	119,837
1 Fiorino olandese	164 557
1 Franco belga	12,407
100 Franchi francesi	126,457
1 Lira sterlina	1737,187
1 Marco germanico	148,784
1 Scellino austriaco	23,916

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di relitti d'alveo del cavo Napoleonico, in comune di Bondeno (Ferrara).

Con decreto 17 settembre 1959, n 1391, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei relitti d'alveo del cavo Napoleonico, in comune di Bondeno (Ferrara), segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio 149, mappali 157 (Ha 0 52 00), 130/*a* (Ha 1 34 90), 134/*a* (Ha 7 30 95), al foglio 162, mappali 7 (Ha 0 51 90), 10/*b* (Ha 0 07.00), 19/*b* (Ha 0 08 45), 32/*b* (Ha 0 13 20), 39/*b* (Ha 0 16 60), 32 ½ (Ha 0 16 40), di complessivi Ha 10 31 40, ed indicati nelle planimetrie 14 ottobre 1957, in scala 1.2000, rilasciate dall'Ufficio tecnico erariale di Ferrara, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6792)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico a cinquecento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto Ministeriale n. 1992 del 28 novembre 1956.

Nel supplemento n 22 al Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato in data 30 novembre 1959, è stato pubblicato il decreto Ministeriale n 5774 del 24 giugno 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico a cinquecento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto Ministeriale n. 1992 del 28 novembre 1956.

(6837)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.